STATUTO

"Fondazione Università degli Studi di Messina"

Art.1 Costituzione.

E' costituita, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, la Fondazione Università degli Studi di Messina.

Art.2 Scopi.

La Fondazione ha per scopo l'esercizio di attività strumentali, scientifiche e di supporto alla didattica ed alla ricerca in campo neuro oncologico, oncologico, agroalimentare e caratterizzazione di materiali e in altri settori di ricerca e in ogni altro Progetto strategico che verrà individuato dal consiglio di amministrazione.

Art.3 Attività istituzionali, strumentali, accessorie, connesse.

La Fondazione si propone di promuovere, organizzare e gestire strutture, progetti, eventi e ricerche anche interdisciplinari, attività formative comprese, istituire premi e borse di studio, svolgere attività di consulenza e formazione a favore di enti pubblici e privati.

La Fondazione potrà, inoltre, compiere in via non prevalente e del tutto accessoria, qualsiasi operazione, mobiliare, immobiliare, nonché acquistare o vendere in qualsiasi forma brevetti, licenze e procedimenti di fabbricazione e beni mobili registrati, potrà altresì svolgere sempre in via accessoria operazioni di natura finanziaria non nei confronti del pubblico. La Fondazione potrà, altresì, assumere, nei limiti della legislazione vigente e non ai fini del col-

locamento, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre fondazioni, società o imprese italiane ed estere di qualunque tipo e forma giuridica e natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Nel perseguimento dei propri scopi la Fondazione favorisce le relazioni con le istituzioni locali, nazionali ed internazionali.

Art.4 Patrimonio.

Il patrimonio della fondazione è costituito:

a) dalla dotazione iniziale in beni mobili e/o immobili conferita dai fondatori all'atto della costituzione;

b) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento degli enti di riferimento, dal consiglio di amministrazione della fondazione e che il consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;

c) dai proventi delle attività proprie che il consiglio di amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;

d) dagli utili, derivanti dalle contribuzioni di cui all'articolo 9, che il consiglio di amministrazione decida di imputare a patrimonio;

e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Art.5 Fondo di gestione.

Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone:

a) di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

b) dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;

c) dei corrispettivi per le prestazioni rese ai soci e dei contributi ricevuti da questi.

Art.6 Esercizio finanziario.

L'esercizio ha inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno,

Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa agli enti di riferimento.

E' esclusa la distribuzione di utili, avanzi o riserve fatte salve le disposizioni di legge in tal senso.

Art.7 Membri della Fondazione.

Sono Membri della Fondazione: il Fondatore, i partecipanti istituzionali ed i partecipanti.

Art.8 Fondatore.

E' fondatore l'Università degli studi di Messina quale ente di riferimento ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 254 del 24 maggio 2001.

Art.9 Partecipanti istituzionali e partecipanti

Assumono la qualifica di "Partecipanti istituzionali" alla fondazione, previo gradimento della stessa e dell'Università degli studi di Messina, enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in attività o beni materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione della fondazione.

Assumono la qualifica di "Partecipanti" enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che contribuiscono in via non continuativa agli scopi della fondazione con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione.

Art.10 Organi della Fondazione.

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Comitato Scientifico.

Art.11 Presidente.

Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato scientifico ed esercita tutte le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il presidente della fondazione è nominato dagli enti di riferimento ed è rieleggibile una sola volta.

Art.12 Consiglio di amministrazione.

La Fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione i cui membri restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili una sola volta, fermo restando che:

a) il numero dei componenti è commisurato ai compiti della fondazione ed alle dimensioni degli enti di riferimento e, comunque, non può essere inferiore a cinque e superiore a nove, compreso il presidente;

b) è presieduto dal presidente della fondazione;

c) la maggioranza assoluta dei componenti è designata dagli enti di riferimento;

d) almeno un componente è designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il Consiglio provvede:

1. a deliberare il piano delle attività previo parere del Comitato scientifico ai sensi del successivo art. 14;
2. ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
3. a deliberare sull'impiego del patrimonio e sull'utilizzo degli avanzi di gestione;
4. a deliberare in merito a convenzioni e contratti;
5. a delibere l'accettazione di donazioni, lasciti, acquisizioni;
6. ad elaborare ed approvare eventuali regolamenti interni;
7. a deliberare sull'ammissione di nuovi partecipanti.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri, la convocazione deve essere inviata, con qualsiasi strumento che possa dare prova della ricevuta, almeno cinque giorni prima di quello previsto per la riunione.

Il consiglio e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato (eventuale approvazione del testo nella seduta successiva) . Le riunioni possono essere tenute anche in video o teleconferenza purchè ciascun partecipante possa essere identificato e sia in grado di intervenire e deliberare contestualmente allo svolgimento della discussione; il Presidente ed il Segretario dovranno essere nello stesso luogo.

Il consiglio può delegare al suo interno incarichi operativi, nomina inoltre un direttore generale, i cui compiti sono definiti al successivo art. 13.

Ai componenti del consiglio spetta il rimborso delle spese, nel caso di deleghe operative sarà deliberata, dal consiglio stesso, una remunerazione specifica.

Art.13 Direttore generale.

Il direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione che, all'atto della nomina ne definisce i compiti e la remunerazione.

Il Direttore generale, sulla base degli indirizzi e dei programmi generali, cura l'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, predispone gli schemi di bilancio preventivo e conto consuntivo. Assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante.

Art.14 Comitato scientifico.

Il comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione la cui nomina, composizione, competenza e funzionamento è stabilita dal Consiglio avendo riguardo al numero e tipologia delle sezioni scientifiche attivate, fermo restando che:

a) è presieduto dal presidente della fondazione;

b) almeno un componente è designato dagli enti di riferimento;

c) almeno un componente è designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

Esprime parere sui programmi scientifici e le attività annuali e pluriennali e definisce gli aspetti culturali e scientifici delle manifestazioni di rilevante importanza.

Art.15 Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è organo di controllo della fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dagli enti di riferimento fra soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nell'ambito delle categorie e con le stesse modalità previste per la nomina del presidente dell'organo di revisione degli enti medesimi.

Due componenti sono scelti fra i dipendenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, il terzo, il presidente, è nominato dal Socio Fondatore.

Tutti i componenti devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie.

Art.16 Rapporti tra la Fondazione e l'Università degli studi di Messina.

L'Università degli studi di Messina definisce le linee guida dell'attività delle fondazioni per tutta la durata del consiglio di amministrazione. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.

L'Università degli studi di Messina approva, su proposta del consiglio di amministrazione, il piano pluriennale delle attività della fondazione, nonché il "Piano di attività annuale" elaborato dal consiglio stesso. L'approvazione del piano pluriennale di attività, deve comunque essere conforme alle predette linee guida.

Al termine di ogni biennio l'Università degli studi di Messina, con le modalità stabilite nel suo statuto, verifica l'attuazione delle linee guida di attività e

l'adempimento delle convenzioni. In caso di mancata o grave irregolarità nell'attuazione delle linee guida di attività o di grave inadempimento delle suindicate convenzioni l'Università degli studi di Messina può procedere alla revoca ed alla contestuale sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione dalla stessa designati.

Art.18 Rapporti tra Fondazione ed enti terzi.

I rapporti di collaborazione, assistenza, consulenza e servizi della Fondazione verso enti terzi sono regolati da apposite convenzioni che specificano contenuti, aspetti economici e modalità di gestione dei rapporti.

Art. 19 Scioglimento e liquidazione.

La fondazione sarà posta in liquidazione e sciolta nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute. Per l'esecuzione della liquidazione gli enti di riferimento nominano uno o più liquidatori.

I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno devoluti come per legge.

Art. 20 Rinvio.

Per quanto non espressamente regolamentato dal presente statuto si fa riferimento alle leggi applicabili in materia, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il DPR n. 254 del 24 maggio 2001 ed il codice civile.